

COMUNE DI BELMONTE CALABRO

Provincia di COSENZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA. PER LO SMALTIMENTO DEI R. S. U.

INDICE SISTEMATICO

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 - Contenuto del regolamento
- Art. 4 - Costo del servizio
- Art. 5 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 6 - Esclusioni dalla tassa
- Art. 7 - Commisurazione della tassa
- Art. 8 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

- Art. 9 - Parti comuni dei condominio
- Art. 10 - Classi di contribuenza
- Art. 11 - Esenzioni
- Art. 12 - Riduzioni
- Art. 13 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 14 - Denunce
- Art. 15 - Decorrenza della tassa
- Art. 16 - Mezzi di controllo
- Art. 17 - Sanzioni
- Art. 18 - Accertamento, riscossione o contenzioso
- Art. 19 - Entrata in vigore

Art. 1 - Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto *In regime* di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da *applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507* o successive modificazioni ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Servizio di Nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, In conformità al art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini *dell'applicazione dalla tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza delle raccolta ecc.)*.

Art. 3 - Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento Integra la discipline legislativa della tasse secondo i criteri fissati dalle legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione dei tributo.

Art. 4 - Costo dei servizio

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dei costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestita in regime di privativa comunale, un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani (via, piazze ecc.)

Art. 5 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi a dei soggetti responsabili della tasse stesse è effettuato della legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 6 - Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, e titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche. vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia. di regole. presenza umana,

b) soffitte, ripostigli. stenditoi, lavanderie. legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui al numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle parti comuni occupate o detenute in via esclusiva;

d) la parte degli impianti sportivi riservata. di norma, ai soli praticanti, sia che detti Impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità Immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acque, luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili in ristrutturazione purchè, tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbano essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) Le unità immobiliari e pertinenze privi di mobili e non allacciate ai pubblici servizi;

b) Cantine e soffitte non abitabili, lavatoi e legnaie;

c) Locali e fabbricati a servizio nei fondi rustici;

d) Stalle e fienili;

e) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani Interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi. regolamenti, ordinanze in materia sanitaria. ambientale o di protezione civile ovvero di accordi Internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

f) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista e norme delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regole, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici a

